

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di accordo in materia di Diritto allo studio

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge (Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Data di sottoscrizione: 17.12.2018

Periodo temporale di vigenza: dall'esercizio 2018

Composizione della delegazione trattante:

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperte):

Dott. Giovanni Pavesi – Direttore Generale
Dott. Tiziano Zenere – Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Barra – Direttore Sanitario
Dott. Leopoldo Ciato – Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Romina Cazzaro – Direttore Medico Ospedaliero
Dott. Maurizio Agnoletto – Direttore Medico Ospedaliero
Dott.ssa Giuseppina Capirossi – Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, FSI, FIALS, NURSING UP
RSU

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

UIL FPL, CISL FP, FP CGIL
RSU

Soggetti destinatari:

Personale del Comparto Sanità

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

A) Intervento dell'Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data _____

Rilevi dell'Organo di controllo interno:

B) Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009:

E' stato pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" il "Piano della Performance 2018/2020", adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 07/02/2018.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009

Con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 31.01.2018 è stato adottato il Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020.

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009:

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 l'Amministrazione ha proceduto ad attivare sul sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente" nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni richiesti dal citato D. Lgs. n. 33/2013.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

Si, in data 29.06.2018 (prot. n. 68434 del 02.07.2018).

Eventuali osservazioni:

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo "Ipotesi di accordo in materia di Diritto allo Studio"

A seguito della sottoscrizione del C.C.N.L. 21.05.2018 ed al fine di uniformare le disposizioni aziendali in materia di diritto allo studio per tutto il personale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, le Parti hanno definito le nuove regole per la materia in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. h) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le Parti hanno richiamato quanto già disciplinato all'art. 48 del C.C.N.L. 21.05.2018, definendo, secondo il margine lasciato dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa aziendale:

1. le ulteriori tipologie di corsi che danno diritto alla concessione delle 150 ore di permesso, ai sensi dell'art. 8, lett. h) e art. 48, comma 5 del citato C.C.N.L.: *"corsi di perfezionamento/qualificazione attinenti al profilo professionale con rilascio di attestati di frequenza ai corsi di durata almeno annuale e con un impegno non inferiore alle 300 ore"* (art. 4, quarto punto dell'elenco);
2. le condizioni ulteriori che danno diritto a precedenza, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del C.C.N.L. 21.05.2018 più volte citato: *"ai dipendenti che partecipano a corsi di studio per il tramite di Università Telematica"* (art. 6, lett. d));

nonchè le indicazioni operative relative alle modalità di fruizione e di presentazione delle domande (artt. 7,8 e 9).



Le Parti, tenuto conto dell'informativa data e con riferimento a quanto previsto dall'art. 8, comma 5, lett. h) del CCNL 21.05.2018, sottoscrivono il presente accordo e l'allegato Regolamento sul Diritto allo Studio.

La presente ipotesi di contrattazione integrativa aziendale verrà inoltrata al competente Organo di controllo (Collegio Sindacale) per la relativa funzione di verifica del rispetto della compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto.


UT

REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO - COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
COMPARTO SANITA'**




L'obiettivo del beneficio delle 150 ore è quello di favorire l'accrescimento culturale e professionale del personale dipendente



REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO - COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

Indice

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 - NORME DI PRINCIPIO	pag. 3
Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI	pag. 3
Art. 3 - POSTI DISPONIBILI.....	pag. 3
Art. 4 - TIPOLOGIE DI CORSI	pag. 4
Art. 5 - AVVISO	pag. 4
Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA'.....	pag. 4
Art. 7 - MODALITA' DI FRUIZIONE	pag. 5
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE	pag. 5
Art. 9 - PERIODO TRANSITORIO	pag. 5
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 6



	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

PREMESSA

La Regione Veneto con Legge n. 19 del 25 ottobre 2016, ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende UU.LL.SS.SS. con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2017. In particolare l'articolo 14 ha previsto, quale strumento di riorganizzazione, l'individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende UU.LL.SS.SS. che hanno visto modificata la denominazione. La Legge Regionale, sub articolo 14, ha previsto, con effetto dall'1.1.2017 la soppressione della Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino e la sua incorporazione nell'azienda ULSS 6 che ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n.8 Berica".

Alla luce della predetta unificazione, con il presente Regolamento l'Azienda adotta disposizioni univoche per la disciplina dell'istituto dei permessi per motivi di studio.

Art. 1 - NORME DI PRINCIPIO

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di favorire il miglioramento professionale del personale e viene adottato in applicazione dell'art. 48 del C.C.N.L. del 21.05.2018 del personale del Comparto Sanità, con la finalità di individuare i criteri di selezione e le modalità di fruizione dei permessi individuali di 150 ore per motivi di studio (di seguito: permessi), da concedersi su base solare a decorrere dall'anno 2019.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Il permesso è concesso al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

I dipendenti con rapporto di lavoro parziale hanno titolo a fruire dei permessi in proporzione alla durata della prestazione lavorativa (75 ore con orario di 18 ore settimanali – 100 ore con orario di 24 ore settimanali – 125 con orario di 30 ore settimanali).

Per i dipendenti, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di "studente a tempo parziale", i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi, tirocini e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

In caso di cessazione dal servizio o di assenza (da calcolarsi su base mensile e con valorizzazione in caso di assenza per l'intero mese), le ore di permesso concesse saranno riproporzionate.

Art. 3 – POSTI DISPONIBILI

I permessi individuali di 150 ore per motivi di studio possono essere concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato al 1° di gennaio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore.



	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

Art. 4 – TIPOLOGIE DI CORSI

I permessi sono concessi per la partecipazione ai seguenti corsi, effettuati presso istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico:

- corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari (i permessi possono essere concessi per la durata legale del corso di studi, più un ulteriore anno; per la concessione dei permessi a partire dal secondo anno di corso è richiesta la partecipazione, anche con esito negativo da documentare, ad almeno due esami nell'anno precedente);
- corsi destinati al conseguimento di titoli di studio post universitari, con la precisazione che qualora si tratti di master la cui durata sia uguale o superiore a 18 mesi, ancorchè l'iscrizione sia relativa ad un anno accademico, è possibile richiedere i permessi per due annualità;
- corsi destinati al conseguimento di titoli di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale;
- corsi di perfezionamento/qualificazione attinenti al profilo professionale con rilascio di attestati di frequenza, che richiedono una frequenza ai corsi di durata almeno annuale e con un impegno non inferiore alle 300 ore.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi suindicati il dipendente, in alternativa ai permessi studio, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi previsti dall'art. 36 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018.

Art. 5 – AVVISO

Il personale interessato a fruire del beneficio dovrà presentare domanda sulla base di apposito avviso, da bandirsi entro il mese di dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di concessione, con presentazione di certificato di iscrizione.

Il certificato può essere sostituito dalla richiesta di ammissione alle preselezioni per i corsi a numero chiuso. In tal caso è fatto obbligo al dipendente di integrare la documentazione entro 15 giorni dall'avvenuta ammissione.

Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente previsto, non si darà luogo alla compilazione della graduatoria.

Le istanze inoltrate oltre il termine previsto dal bando, in caso di posti disponibili, saranno concedibili secondo l'ordine temporale di presentazione dell'istanza e solamente in caso di corsi che prevedono l'iscrizione in data successiva al 1° gennaio.

Art. 6 - CRITERI DI PRIORITA'

Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità dei posti concedibili, i permessi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a. ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b. ai dipendenti che frequentano per la prima volta, gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora

4



	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

precedenti escluso il primo, fermo restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lett. a);

- c. ai dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lett. a) e b), nonché i dipendenti iscritti a corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale;
- d. ai dipendenti che partecipano a corsi di studio per il tramite di Università Telematica.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) e d) la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, o che frequentino i corsi universitari con lo status di studente a tempo parziale.

A parità di condizioni, i permessi sono concessi ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 7 - MODALITA' DI FRUIZIONE

La fruizione dei permessi tiene conto di quanto di seguito indicato:

- 1) la fruizione del permesso deve essere concordata/programmata, almeno con cadenza mensile, con il responsabile/titolare di incarico di organizzazione;
- 2) nell'ipotesi in cui la fruizione al diritto allo studio possa pregiudicare l'organizzazione del Servizio, potranno essere disposti trasferimenti del personale cui sono stati concessi i permessi;
- 3) le ore di permesso possono essere utilizzate per la frequenza alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio;
- 4) le ore di frequenza possono dare copertura alla giornata sino al c.d. teorico contrattuale;
- 5) il dipendente in servizio, dovrà regolarmente timbrare l'uscita per poi poter utilizzare i permessi;
- 6) durante i mesi estivi (1 giugno - 30 settembre) è data priorità – rispetto alla concessione dei permessi studio per tirocini - alla programmazione delle ferie estive;
- 7) le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE

I dipendenti autorizzati a fruire dei permessi dovranno produrre, entro la fine del mese successivo alla frequenza, l'attestato di partecipazione alle attività didattiche e/o l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.


In mancanza di detti attestati, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali o, a domanda dell'interessato, come ferie o recupero ore di straordinario già effettuate e autorizzate.

Art. 9 – PERIODO TRANSITORIO

Al fine di allineare le modalità di concessione dei permessi sulla base dei precedenti regolamenti, si procederà:

- entro il mese di gennaio 2019 con apposito bando di avviso per la copertura delle necessità di ore di permesso per motivi di studio relativi all'anno 2019;

5



REGIONE DEL VENETO 	REGOLAMENTO SUI CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO – COMPARTO SANITA' Delibera n.	REG-GRU-	
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Dicembre 2018	Pag. di

- entro il mese di gennaio 2019 con apposito bando di avviso per la copertura delle necessità di ore di permesso per motivi di studio relativi al periodo ottobre-dicembre 2018. Tale avviso comporta la possibilità di concessione sino ad un massimo di 38 ore (da riproporzionare per i rapporti di lavoro part time), a copertura delle 150 ore e tenuto conto di quante ore già utilizzate per l'istituto in questione per il periodo gennaio – settembre 2018.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e alla disciplina contrattuale.






6
